



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 442/2021

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da Presidio ospedaliero S. Maria della Misericordia, sito in Piazzale Menghini n° 8/9, S. Andrea delle Fratte nel Comune di Perugia (PG), dell'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, con sede legale in Piazzale Menghini n° 8/9, S. Andrea delle Fratte nel Comune di Perugia (PG).

PREMESSE

Visto

che con istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Perugia (PG), acquisita dalla Regione Umbria in data 26/05/2021 con prot. n. 102357, l'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA, ha richiesto, ai sensi dell'Art. 269, comma 8 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da Presidio ospedaliero, S. Maria della Misericordia, sito in Piazzale Menghini n° 8/9, Loc. S. Andrea delle Fratte nel Comune di Perugia (PG).

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Perugia con A.U.A. n. 32 del 07/08/2020.

Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- esaminati gli ulteriori elementi forniti dalla ditta, pervenuti in data 02/09/2021 con prot. n. 159406 e in data 02/11/2021 con prot. n. 2010147;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota prot. 20532 del 25/11/2021 acquisito dalla Regione Umbria in data 25/11/2021 con prot. 227547;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- agli scopi del presente atto, lo stabilimento si considera suddiviso in due distinte aree, denominate AREA VECCHIA ed AREA NUOVA, in relazione al differente periodo di edificazione;
- nell'AREA VECCHIA dello stabilimento sono installati:
 - n. 4 gruppi elettrogeni di emergenza, connessi ai punti di emissione E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16 ed E17, alimentati a gasolio e con potenza termica nominale dichiarata pari a, rispettivamente, 1.467 kW, 2.133 kW, 2.133 kW e 853 kW;
- nell'AREA NUOVA dello stabilimento sono installati:
 - n. 3 impianti termici civili per produzione di acqua calda, connessi, rispettivamente, ai punti di emissione E1, E2 ed E3, alimentati a metano e con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 3.213 kW;
 - un impianto termico civile per produzione di acqua calda, connesso al punto di emissione E4, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 896 kW;
 - n. 2 impianti termici civili per produzione di vapore, connessi ai punti di emissione E5 ed E6, alimentati a metano e con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 1.385 kW;
 - n. 3 gruppi elettrogeni di emergenza, connessi ai punti di emissione E18, E19, E20, E21 ed E22, alimentati a gasolio e con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 1.680 kW, 2.133 kW, 2.000 kW;
- il Gestore intende:
 - sostituire gli impianti termici civili connessi ai punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 con nuovi impianti termici civili alimentati a metano e con potenza termica nominale unitaria dichiarata pari a 2.100 kW;
 - installare un impianto termico civile alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 1.000 kW, con realizzazione del punto di emissione qui denominato E7;
- il Gestore attesta che i succitati gruppi elettrogeni funzionano esclusivamente *“al fine di preservare la continuità in sicurezza dell'attività ospedaliera (alimentazione impianto di illuminazione, macchinari salvavita etc.)”*;
- i gruppi elettrogeni di cui al precedente paragrafo risultano installati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 15/11/2017, n. 183;
- antecedentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs 15/11/2017 n. 183, il D.Lgs 03/04/2006 n. 152, Parte V, Allegato I, Parte III prevedeva che *“non si applicano valori di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza”*;
- ai sensi dell'Art. 272, comma 5 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato dal succitato D.Lgs 15/11/2017 n. 183, sono comunque soggetti al Titolo I *“gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento”*;

- gli impianti termici civili connessi ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7, alimentati a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, sono soggetti alla Parte Quinta, Titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- le emissioni dello stabilimento connesse a laboratori di analisi e ricerca non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. jj);
- le emissioni dello stabilimento connesse a laboratori sanitari e odontotecnici, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. b);
- le emissioni dello stabilimento connesse ad attività di cucina e mensa non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. e);
- le emissioni connesse al depuratore delle acque reflue dello stabilimento, privo di linea di trattamento fanghi, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. p);

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia e al Sindaco del Comune di Perugia (PG);
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$

- (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ (101,3 kPa), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia;
 - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
 - d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
 - d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
 - d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
 - d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
 - d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
 - d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di

Controllo);

- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

e.1 per i gruppi elettrogeni installati nello stabilimento:

- si deroga al rispetto della prescrizione di cui al punto d.7;
- si prescrive il rispetto della prescrizione di cui al punto d.9 per il punto di emissione connesso a “gruppo elettrogeno di emergenza 2 - area nuova” e, con riferimento ai restanti gruppi elettrogeni, per almeno un punto di emissione di ciascuna apparecchiatura;

e.2 entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia, l'elenco dei punti di emissione relativi ai succitati gruppi elettrogeni conformi alla norma UNI EN 15259:2008;

e.3 il Gestore dovrà effettuare i monitoraggi con periodicità annuale per:

- un punto di emissione del “gruppo elettrogeno di emergenza 4 - area vecchia” a partire dal 01/01/2030,
- il “gruppo elettrogeno di emergenza 2 - area nuova”,
- per uno dei punti di emissione rispetto a ciascuno dei restanti gruppi elettrogeni;

e.4 i monitoraggi per i punti di emissione di cui al precedente paragrafo dovranno essere effettuati in occasione delle accensioni periodiche per le prove di funzionamento;

e.5 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
Monossido di carbonio		UNI EN 15058:2017
Ossidi di azoto	espressi come NO₂	UNI EN 14792:2017
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.6 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;

e.7 ai sensi dell'Art. 294, comma 3, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti termici civili connessi ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile e che preveda, alternativamente, la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni, ovvero dei valori espressi come massa di comburente e combustibile; i dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma Uni En 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore con procedure documentate e verificabili da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo;


CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali

L'ISTRUTTORE

Geom. Roberto Tafani



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

Unità Produttiva: **Perugia (PG)**

**Piazzale Menghini, n. 8/9
Loc. S. Andrea delle Fratte**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E2	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E3	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E4	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E5	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E6	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	2.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E7	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	1.500	24	350	75	24,00	0,50	-	-	
E10, E11	Gruppo elettrogeno di emergenza 1 -area vecchia	Polveri	130	mg/Nm³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Allegato 1
Ragione Sociale **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**
Unità Produttiva: **Perugia** **(PG)**
Piazzale Menghini, n. 8/9
Loc. S. Andrea delle Fratte

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E12, E13	Gruppo elettrogeno di emergenza 2 - area vecchia	Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										
E14, E15	Gruppo elettrogeno di emergenza 3 - area vecchia	Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										
E16, E17	Gruppo elettrogeno di emergenza 4 - area vecchia	Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Monossido di carbonio	650										
		Ossidi di azoto	4000										

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**

Unità Produttiva: **Perugia (PG)**

**Piazzale Menghini, n. 8/9
Loc. S. Andrea delle Fratte**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E18, E19	Gruppo elettrogeno emergenza 1 - area nuova	di Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										
E20	Gruppo elettrogeno emergenza 2 - area nuova	di Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA****Unità Produttiva: Perugia (PG)****Piazzale Menghini, n. 8/9
Loc. S. Andrea delle Fratte**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E21, E22	Gruppo elettrogeno di emergenza 3 - area nuova	Polveri	130	mg/Nm ³	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Polveri	50 ^[2]										
		Monossido di carbonio	650										
		Monossido di carbonio	240 ^[2]										
		Ossidi di azoto	4000										
		Ossidi di azoto	1500 ^[2]										

Legenda:

Punto Emissione	Note
E10, E11, E12, E13, E14, E15, E18, E19, E20, E21 ed E22	Tenore O ₂ di riferimento = 5% vol. Ossidi di azoto espressi come NO ₂ [2] Il valore limite dovrà essere rispettato a partire dal 01/01/2030, con ossigeno di riferimento = 15% vol.
E16, E17	Ossidi di azoto espressi come NO ₂ Tenore O ₂ di riferimento = 5% vol. Il valore limite dovrà essere rispettato a partire dal 01/01/2030.